

Roma maggio 1912

Il quesito formulato dalla S.V. ^{concorrente} sulla in-
terpretazione del paragrafo 3° dell'art. 21 del-
la legge portante provvedimenti per l'esercizio
delle assicurazioni sulla durata della vita umana,
sarà tenuto presente nella formulazione delle dispo-
sizioni del regolamento per la esecuzione della leg-
ge ~~stessa~~.

Parmi peraltro che la disposizione ^{del} ~~la~~ leg-
~~ge~~ qualora voglia interpretarsi con larghezza ^{per} non
^{di} intesa ^{che} dalle compagnie di assicurazione, possa ~~si~~
tenersi che ~~essa~~ ^{essa} consenta che gli assicurati, i qua-
li ~~abbiano~~ ^{abbiano} diritto di opzione, di devolvere gli u-
tili maturati sulle polizze ^{di} premi unici per aumen-
tare ^{la} ~~la~~ somma assicurata con la polizza ^{originaria} dalla quale
gli utili stessi derivano.

*Espresso le Compagnie
Mutue per i quali e'
previsto nella polizza il
relativo diritto di opzione,*

Il concetto che potrebbe giustificare tale
interpretazione, è a mio avviso il seguente:
Tale interpretazione potrebbe ^{potrebbe} ~~potrebbe~~ giustificarsi ^{consi-}
derando gli utili ^{come accessori} della polizza ^{portata}
la opzione degli assicurati ^{come contratto di as-}
sicurazione ^{già determinata} nella forma e nella
durata ^{implicitamente} contenuta nella polizza
^{la opzione sopra indicata può}
^{essere produttiva di accumulazione}

*il punto di vista
della confusione
qualche
esclusione che
alla*

originaria. E' da escludere quindi che gli
possono dare vita a contratti di assicurazione
natura diversa del contratto originario, o per
permettere il prolungamento di durata del co
to stesso di assicurazione.